Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

DIRETTORE: PROF. LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO
Piazza Polonia, 94 – Torino – Italia
Codice Fiscale 80088230018 – P. I.V.A. 02099550010

BANDO n. 5 2013

Bando di concorso per il conferimento di 1 borsa di studio di addestramento alla ricerca nell'ambito del progetto "Studio e cura della malnutrizione ospedaliera pediatrica" del quale è responsabile Scientifico la prof.ssa Bruna Santini.
Progetto finanziato dai fondi erogati dalla Convenzione con la Città di Torino disponibili presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Sezione di Pediatria – ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo e del D.R. n.1422 del 17/03/1997.

ART. 1

Il Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 24 del 4/06/2012, emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali, bandisce n°1 borsa di studio della **durata di 12 mesi, dell'importo di Euro 22.000,00** destinata a cittadini italiani o di paesi comunitari in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione; è inoltre richiesta una documentabile esperienza nell'ambito della Nutrizione Clinica Pediatrica. Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della ricerca scientifica tra l'Italia e il paese di provenienza del candidato.
La borsa sarà volta a eseguire ricerche nel settore della Nutrizione Clinica nell'ambito delle attività per la definizione e la diagnosi della malnutrizione ospedaliera pediatrica, dell'implementazione di tecniche di screening e dell'attività clinica finalizzata al trattamento della malnutrizione nei pazienti con patologie acute o croniche come parte integrante dell'attività della S.S. Dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica Pediatrica.

ART. 2

L'importo della borsa è corrisposto **in rate mensili, posticipate**, previa dichiarazione del Responsabile Scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.

ART. 3

La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli integrato da un colloquio con apposita Commissione, inteso ad accertare l'idoneità del candidato all'attività di studio e di addestramento alla ricerca.

ART. 4

Il colloquio verte su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio e si svolgerà il giorno **25/02/13 ore 12,30** presso i locali del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione:

- voto finale dei titoli di studio richiesti;
- conoscenza delle lingue straniere;
- pubblicazioni;
- altri titoli accademici e scientifici;
- contenuto del programma
- documentata esperienza lavorativa nell'ambito di un Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica Pediatrica ed, in particolare, esperienza nella valutazione della malnutrizione ospedaliera e della nutrizione artificiale pediatrica.

ART. 5

La commissione è composta da:
- Prof. Luca Cordero di Montezemolo o suo delegato;
- Prof.ssa Bruna Santini o suo delegato;
- Prof. Franco Cerutti o suo delegato;
- Dott. Ettore Perticaro o suo delegato in qualità di segretario verbalizzante.

ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Torino e consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento **entro le ore 12 del 22/02/13 Non saranno accolte le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e quelle pervenute presso la segreteria del Dipartimento dopo la scadenza del bando, pur arrecanti la data del timbro postale anteriore o uguale.** Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;

3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative elette ai fini del concorso ed eventuale numero telefonico; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione;

4) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;

5) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;

6) di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extracomunitario. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità tra Italia e il paese di provenienza del candidato.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti o autocertificazione:
a) certificati di studio e specializzazione recanti il voto finale;
b) pubblicazioni;
c) altri titoli scientifici e accademici;
d) fotocopia del documento d'identità in caso di domanda inviata per posta.
e) certificato di frequenza lavorativa presso una struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica Pediatrica
In caso di presentazione a mano, che dovrà avvenire presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche I° piano Piazza Polonia 94, 10126 Torino, la firma del candidato, in calce alla domanda dovrà essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.

ART. 7

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 8

La borsa di studio è conferita mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante la pubblicazione della graduatoria sull'albo di Ateneo.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire al Direttore del Dipartimento una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Direttore stesso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso accordo.
Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione sotto la sua responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o convenzioni e che non ricopre alcun impegno alle dipendenza dello Stato e di altri Enti Pubblici.
In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 9

La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compreso il rischio in itinere, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché all'esterno di esse, se autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve far riferimento alle società di assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dai competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.

ART.10

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

La borsa non può essere cumulata con altre borse di ricerca e di studio conferite dallo Stato o da altri enti pubblici. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.

La borsa può essere rinnovata per un periodo complessivo non superiore ai due anni in presenza di disponibilità finanziaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

L'importo delle borse, è esente dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010 dell'Agenzia delle Entrate – ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma 3 che prevede l'applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream. Dall'importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l'eventuale costo per la copertura assicurativa.

ART.11

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui è assegnato e di mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.

L'attività di addestramento alla ricerca comporta un impegno rapportato ad un anno non inferiore a 1.500 ore, all'interno della struttura nonché di missione autorizzata all'esterno di essa.

Al termine del periodo di fruizione della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione scientifica sull'attività svolta.

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università.

Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati della ricerca stessa deve preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando l'ente finanziatore e l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di cui al regolamento universitario e di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

ART. 13

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della borsa, per le finalità inerenti alla gestione della medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino. In merito al trattamento dei dati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo di cui sopra. La domanda di accesso ai dati personali potrà essere presentata al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Luca Cordero di Montezemolo

AFFISSIONE ALL'ALBO DI ATENEO

Torino, 4 Febbraio 2013